

STATUTO

A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Sez. Biella ONLUS

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita tra i genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome autistica ed in concorso con chiunque ne faccia richiesta, al fine di collaborare al conseguimento delle finalità istituzionali, un'associazione di volontariato, ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266 e della L.R. n° 38/1994 e successive modifiche e integrazioni, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI – ANGSA BIELLA – O.N.L.U.S.", la quale, con propria organizzazione autonoma, fa parte della "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Onlus" e della struttura regionale già esistenti.
2. S'intende per sindrome autistica (DPS) la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione mondiale della Sanità.
3. Si accetta che l'autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale, piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
4. L'associazione ha sede legale in Biella attualmente in via Orfanotrofio n° 16.
5. Lo spostamento della sede nell'ambito del territorio del comune di Biella può essere deciso dal consiglio direttivo senza che ciò comporti modifica dello statuto.
6. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

1. L'associazione ha struttura democratica senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Come associazione di volontariato ex L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni, le attività sotto indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
2. L'associazione in particolare si propone di:

- a. creare un collegamento tra famiglie, valorizzando le potenzialità terapeutiche della famiglia e il ruolo educativo primario della stessa nei confronti dei soggetti autistici
 - b. sostenere, stimolare, collaborare con “equipes” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause e i possibili rimedi
 - c. promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società dei soggetti autistici
 - d. promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze, coerentemente con le linee guida dell’ANGSA nazionale
 - e. stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali
 - f. promuovere e/o costituire strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali
 - g. stabilire rapporti di collaborazione continua con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche
 - h. stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere delle quali si condividano gli obiettivi.
3. Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
 4. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 5. E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
 6. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi privati;
 - c. contributi dello Stato, di Enti e d'istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 4 – SOCI

1. Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
2. I soci per essere ammessi all'Associazione devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione.
3. L'ammissione dei soci ordinari sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data. All'atto di ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente, entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno è tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.
4. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso o religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera ed indirizzo politico può essere posto alla base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.
5. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso
 - b. per decesso;
 - c. per mancato versamento della quota associativa da almeno cinquecento giorni;
 - d. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - e. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
7. L'esclusione del socio è comunicata e motivata per iscritto; l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o diniego, appello al collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.
8. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

9. I soci ordinari sono tenuti al versamento oltre che della quota associativa annuale, anche della quota stabilita dall'ANGSA Nazionale.
10. Il consiglio direttivo potrà nominare degli eventuali soci onorari, esonerati dal versamento delle quote, con diritto di intervenire alle assemblee, ma senza diritto di voto, scelti fra persone ed enti che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione con elargizioni o prestazioni a favore della stessa per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.
11. A coloro che provvederanno a versamenti di modiche somme di denaro o ad elargizioni di altra natura "una tantum" a favore della Associazione, verrà attribuita per il corrispondente esercizio la qualifica di "Amici della ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI – ANGSA BIELLA – O.N.L.U.S."

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, esclusi i soci onorari.
2. I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b. ad accedere alle cariche associative.

Art. 6 – STRUTTURE

1. L'ANGSA – Sezione Biella – ONLUS è un'articolazione dell'ANGSA Piemonte – ONLUS, costituita come sezione locale.
2. L'ANGSA – Sezione Biella – ONLUS è dotata di un proprio regolamento, da predisporre a cura del Consiglio direttivo entro 180 (centottanta) giorni dall'intervenuto riconoscimento da parte della Regione Piemonte. Tale regolamento non può in ogni caso essere in contrasto con lo Statuto della struttura regionale.
3. L'ANGSA – Sezione Biella – ONLUS è dotata di piena autonomia normativa sul proprio piano organizzativo, gestionale e patrimoniale e dell'elettività degli organi di rappresentanza e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
4. Il presente statuto ed i regolamenti relativi all'ANGSA – Sezione Biella – ONLUS devono essere inviati in copia conforme al Consiglio direttivo regionale, unitamente all'estratto delle delibere dell'assemblea che li hanno approvati.

5. L'ANGSA – Sezione Biella – ONLUS informa e aggiorna delle sue attività il Consiglio direttivo regionale in modo che lo scambio d'informazione renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 7 – ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio direttivo; il Tesoriere;
 - d. il Collegio dei Probiviri e, occorrendo,
 - e. il Revisore dei conti.

Art. 8 – ASSEMBLEE

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari.
2. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
3. Tutti i Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto e di accesso alle cariche sociali.
4. L'assemblea dei soci elegge a maggioranza i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, nel corso della prima seduta, il proprio Presidente ed un Vice presidente.
5. L'assemblea elegge inoltre il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti, se previsto dalla legge.
6. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate a iniziativa di un quinto dei soci oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo.
7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
8. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a. l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo annuale;
 - b. l'elezione e la presa d'atto della decadenza degli Organi dell'Associazione;
 - c. la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
 - d. l'adozione del provvedimento di esclusione di soci dall'Associazione.
9. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - a. l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
 - b. la delibera di scioglimento dell'associazione, nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe;
 - c. la nomina del commissario liquidatore.

10. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) marzo per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.
11. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
12. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 9 – PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente:
 - a. presiede l'assemblea dei soci;
 - b. rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio;
 - c. presiede il Consiglio Direttivo, che amministra l'Associazione;
 - d. predispose i bilanci da sottoporre al Consiglio e quindi all'approvazione dall'Assemblea dei soci;
 - e. assume il personale ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - f. notifica nei termini di legge ai competenti Uffici le variazioni del presente statuto, approvate dall'assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Consiglio Direttivo ha compiti di promozione, controllo e indirizzo dell'associazione.
4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
5. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate ad un membro del Consiglio direttivo e cumulate nella medesima persona.
6. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.
7. L'assemblea, chiamata ad eleggere il Consiglio direttivo, decide preliminarmente il numero dei suoi componenti, che dovrà essere comunque dispari, e le modalità di elezione.

Art. 10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'Associazione. Esso giudica "ex bono et equo", senza particolari formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.
4. Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente, da nominarsi di volta in volta dal Collegio in caso di necessità.

Art. 11 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è eletto dall'assemblea, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 25, comma 1 numero 5 del Decreto Legislativo dicembre 1997 n° 460.
2. Egli ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati lavori ed attività sociali.
4. Il Revisore non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 12 – CARICHE SOCIALI E DURATA

1. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Esse hanno durata di tre anni e sono rinnovabili al massimo per due incarichi continuativi.
2. Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, decade di diritto da tutti gli incarichi ad esso attribuiti.

Art. 13 – BILANCIO

1. Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti a cura del Tesoriere e fatti propri dal Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.
2. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dei soci entro il mese di marzo.

Art. 14 – GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Le attività connesse alle cariche associative non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive

effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – SCOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due/terzi degli intervenuti.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere inviato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo dalla data della prima convocazione.
3. L'assemblea delibererà, con le stesse modalità di cui al comma precedente, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta, provvederà che l'eventuale residuo sia devoluto in altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi della legge n° 266/91.

Art. 16 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di volontariato ex legge 266/91 e decreto legislativo n° 460/1997 e quelle del Codice Civile.

Sentita la lettura del testo sopra riportato, il presidente pone quindi ai voti l'articolato di cui trattasi e, dopo prova e contro-prova, lo stesso risulta approvato con ventotto voti favorevoli; contrari: nessuno; astenuti: nessuno.

L'Assemblea infine unanime delibera di conferire al Presidente dottor Alberto Fiorina tutti più ampi poteri per apportare allo statuto come sopra approvato tutte le precisazioni ed integrazioni di carattere formale, che fossero eventualmente richieste dall'Autorità tutoria nel corso del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. N° 460/1997 (esenzione dall'imposta di bollo) ed all'art. 22 dello stesso decreto (registrazione a tassa fissa).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara quindi sciolta la riunione essendo le ore diciannove e minuti quaranta, previa lettura del presente verbale da parte di me Notaio datane all'assemblea, che unanime l'approva.

Richiesto io Notaio ricevo questo atto da me letto al comparente il quale lo approva e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore diciannove e minuti quarantacinque.

Questo atto è scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su diciotto pagine di cinque fogli fin qui.

F.to Alberto Fiorina

Emanuela Garofalo Notaio